

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1037

## PROPOSTA DI LEGGE

### d'iniziativa del deputato VALLASCAS

Modifica all'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di divieto dell'utilizzazione di tecniche esplosive per l'ispezione dei fondali marini

*Presentata il 31 luglio 2018*

ONOREVOLI COLLEGHI! — *L'air gun* è una tecnica di ispezione finalizzata all'analisi della composizione del sottosuolo marino consistente in spari di aria compressa ad alta intensità sonora, esplosi a una determinata distanza l'uno dall'altro. Tale tecnica genera onde riflesse da cui estrarre dati sulla composizione dei fondali marini. Allo stato attuale le prospezioni finalizzate alla ricerca di idrocarburi che utilizzano *l'air gun* risultano le più diffuse. Lo studio sui possibili effetti nocivi del rumore di origine antropica sulla fisiologia e sul comportamento della fauna marina è oggetto, da diversi decenni, di studi e ricerche. Il Rapporto tecnico dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), del maggio 2012, sulla « Valutazione e mitigazione dell'impatto acustico dovuto alle prospezioni geofisiche nei mari italiani » riconosce la tecnica dell'*air gun* come potenzialmente nociva per i grandi

cetacei. Tale tecnica produce, dunque, degli effetti sulla fauna marina che non sono stati del tutto accertati e verificati dalla comunità scientifica. Da più parti sono stati però rilevati alcuni potenziali effetti dannosi che le emissioni acustiche dell'*air gun* producono sulla fauna marina, con particolare riferimento a pesci e a invertebrati marini: cambiamenti nel comportamento, indebolimento del sistema immunitario, allontanamento dall'*habitat*, perdita dell'udito, morte o danneggiamento delle larve e degli avannotti, con potenziali danni alla biodiversità. Uno studio del WWF Abruzzo, inviato nell'ormai lontano anno 2011 al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'ambito di osservazioni a un'istanza di concessione della *North Petroleum* ha evidenziato che « nel caso delle perturbazioni acustiche generate dagli *air gun* alcuni studi riportano una diminuzione delle catture di pesci an-

che dopo alcuni giorni dal termine delle indagini ». Gli studi dell'*Institute of Marine Research* norvegese hanno messo in evidenza una diminuzione delle catture di pescato fino al 50 per cento in un'area distante fino a 2.000 metri dalla sorgente durante l'utilizzo di *air gun*. È stata anche dimostrata una diminuzione della disponibilità di uova di pesce probabilmente causata dalla prolungata esposizione di specie ittiche a suoni a bassa frequenza. Alcuni studi condotti dal *Canadian Department of Fisheries and Oceans* hanno dimostrato inoltre che l'esposizione ad *air gun* può provocare danni a lungo termine anche in invertebrati marini, come nei granchi della specie *Chionoecetes opilio*, per i quali sono stati osservati danni ai tessuti (emorragie) e agli organi riproduttivi, causando una diminuzione del successo produttivo e della produzione di uova. È noto infine come l'esposizione al rumore possa produrre un'ampia gamma di effetti sui mammiferi marini, ed in particolare sui cetacei. Essendo l'udito molto sviluppato in questi animali, anche un suono di bassa intensità apparentemente percepito senza produrre alcun effetto direttamente osservabile potrebbe essere correlato a significative modifiche di tipo comportamentale. Più noto è ciò che si verifica aumentando l'intensità dei suoni prodotti. In questi casi il livello di disturbo di questi animali è in genere maggiore e questo può tradursi nell'allontanamento dal sito dell'indagine, effetto molto negativo se si tratta di un sito di particolare interesse per la specie o può indurre modifiche comportamentali.

È sempre più diffusa, quindi, la preoccupazione sull'impatto che un impiego massivo di tale metodologia di ricerca mineraria potrebbe avere sul mar Adriatico, sul mar Ionio e in prossimità delle coste della Sicilia, anche in relazione alle specifiche caratteristiche del nostro ambiente marino. I dubbi sulla non affidabilità e sicurezza della tecnologia dell'*air gun* riguardano anche il suo uso, che sarebbe causa di poten-

ziali danni o pericoli per i reperti archeologici presenti nei fondali e sarebbe incompatibile con la possibile presenza di ordigni bellici inesplosi e con le cosiddette «navi dei veleni». Nel rispetto del principio di precauzione, è pertanto necessario intervenire per la salvaguardia dell'ecosistema in funzione preventiva, come tra l'altro già affermato dalla giurisprudenza amministrativa. È stato infatti evidenziato come l'utilizzo della tecnica dell'*air gun* sia foriero di conseguenze che si ripercuotono anche a distanza, attese la natura delle onde acustiche e le modalità tecniche dell'operazione, quantomeno con riferimento alla possibile migrazione della fauna marina in luoghi diversi da quelli direttamente interessati dalle prospezioni. È stata inoltre sancita, in alcuni casi, l'incompatibilità tra il programma di ricerca degli idrocarburi in mare mediante l'utilizzo della tecnica dell'*air gun* e il principio di precauzione. Da tale principio deriva, infatti, l'esigenza di un'azione ambientale tesa alla salvaguardia dell'ecosistema in funzione preventiva anche quando non sussistono evidenze scientifiche conclamate che testimonino la certa riconducibilità di un effetto devastante per l'ambiente a una determinata causa umana. Questa proposta di legge, che riprende il testo presentato il 19 maggio 2015 nella XVII legislatura (atto Senato n. 1928) e fatto proprio dal gruppo parlamentare M5S l'8 settembre 2015, introduce dunque il divieto di utilizzo della tecnica dell'*air gun* e di altre tecniche esplosive per le attività di ricerca e di ispezione dei fondali marini finalizzate alla prospezione, alla ricerca e alla coltivazione di idrocarburi, prevedendo idonee sanzioni in caso di violazione, analogamente a quanto stabilito dall'articolo 144, comma 4-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per la fratturazione delle formazioni rocciose in cui sono intrappolati lo *shale gas* e lo *shale oil*. Si auspica un'approvazione rapida della proposta di legge.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

## Art. 1.

1. Al fine di tutelare gli ecosistemi marini, all'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il terzo periodo sono inseriti i seguenti: « È vietato, per le attività di ispezione dei fondali marini finalizzate alla prospezione, alla ricerca e alla coltivazione di idrocarburi, l'utilizzo della tecnica dell'*air gun* o di altre tecniche esplosive. La violazione del divieto di cui al periodo precedente determina l'automatica decadenza dal relativo titolo concessorio o dal permesso e, salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'applicazione di un'ammenda da 20.000 euro a 120.000 euro ».

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è sospesa l'efficacia dei titoli abilitativi, già rilasciati entro la medesima data, che prevedono l'utilizzo della tecnica dell'*air gun* o di altre tecniche esplosive per le attività di prospezione, di ricerca e di coltivazione di idrocarburi. Le medesime attività sono sottoposte a nuova procedura di valutazione d'impatto ambientale di cui agli articoli 21 e seguenti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e a valutazione ambientale strategica di cui agli articoli 11 e seguenti del medesimo decreto legislativo, d'intesa con la regione e previa acquisizione del parere degli enti locali.



\*18PDL0025370\*